

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Detassazione premi di produttività: imposta agevolata del 5%**

La legge di Bilancio 2023 ([l. n. 197/2022](#)), ha previsto la riduzione **dal 10% al 5%** dell'imposta sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all'art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.

Si tratta di una misura in vigore **per il solo 2023** e con l'intenzione di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori qualora la somma sia erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali con i quali si prevedono incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione dei processi aziendali.

Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (**3.000 euro annui**) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l'ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

Lavoratori beneficiari

Al fine dell'applicazione del beneficio fiscale, sono richiesti due requisiti:

1. la natura del reddito prodotto (**reddito da lavoro dipendente**);
2. il **limite reddituale 80.000 euro** con riferimento all'anno precedente.

Per quanto riguarda il rispetto del limite reddituale di euro 80.000:

- deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
- deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR;
- va calcolato considerando unicamente il reddito soggetto a tassazione ordinaria; dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata;
- non comprende gli emolumenti premiali, nel caso in cui siano stati sostituiti, su scelta del dipendente, con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Quali sono le retribuzioni agevolabili

L'agevolazione consistente **nell'imposta sostitutiva al 5% per il 2023** si applica, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**.

Riguardo alla definizione dei criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, viene fatto **rinvio alla contrattazione collettiva** aziendale o territoriale.

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, sia stato realizzato **l'incremento di almeno uno degli obiettivi** di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Presupposto della contrattazione collettiva

Ai fini della applicazione delle disposizioni fiscali agevolate, le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato sia gli utili da distribuire, devono essere erogati **in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali**, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il richiamo esplicito ai contratti aziendali o territoriali esclude dall'agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.

E' necessario inoltre che i contratti collettivi aziendali o territoriali **siano depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione**.

Infine, è necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del TUIR in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente. In tale ipotesi, il controvalore del premio di risultato viene percepito netto dal lavoratore sotto forma di benefit, azzerando il cuneo fiscale.

Ammontare dei premi agevolabili

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, **pari al 5% per il solo anno 2023** dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di **importo complessivo di 3.000 euro** annui lordi, sia per i premi di risultato sia per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro